



*Ufficio Legislativo del Presidente*

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA  
Uffici di Diretta Collaborazione del Presidente  
GABINETTO

Prot.2023 - 0006666 /UDCP/GAB/VCG1 del 12/04/2023 U

Fascicolo:INTERROGAZIONI

Al Direttore Generale Attività Legislativa  
del Consiglio Regionale della Campania  
[protocollo.dg.legislativa@cr.campania.it](mailto:protocollo.dg.legislativa@cr.campania.it)

**Oggetto:** Interrogazione consiliare a risposta scritta di cui al R.G. n. 617 concernente “DGR 311/2021 e DGR 525/2021 – Costituzione Fondo regionale per la Crescita. Art. 10 Bando Sviluppo Campania – Divieto di Cumulo benefici”.

In ordine alla interrogazione scritta a firma del Consigliere regionale Severino Nappi (Lega Campania), si trasmettono gli elementi di riscontro della Direzione Generale per lo Sviluppo economico e le Attività produttive.

MP

Il Dirigente dell'Ufficio I  
Dott.ssa Jose Fezza



Giunta Regionale della Campania  
Direzione Generale  
Sviluppo Economico e Attività Produttive

Spett.le Ufficio Legislativo  
C.A. Dirigente dell'Ufficio I  
Dott.ssa Josè Fezza  
[legislativo.presidente@regione.campania.it](mailto:legislativo.presidente@regione.campania.it)

**Oggetto: Interrogazione a risposta scritta a firma del Consigliere regionale Severino Nappi (Lega Campania) - Reg. Gen. n. 617 - concernente "dgr 311/2021 e dgr 525/2021 - costituzione fondo regionale per la crescita- art. 10 bando Sviluppo Campania - divieto di cumulo benefici"**

In riferimento all'interrogazione di cui in oggetto (vs. nota prot. 5465 del 24/03/2023) e facendo seguito alla nostra nota prot. PG/2023/0175644 del 31/03/2023 e alle successive interlocuzioni intervenute per le vie brevi, si trasmette il riscontro pervenuto dalla società in house Sviluppo Campania.

Cordiali saluti.



Documento  
firmato da:  
ALFONSO  
BONAVITA  
11.04.2023  
11:10:26 UTC

Il Direttore Generale  
Dott.ssa Raffaella Farina



Documento firmato da:  
RAFFAELLA FARINA  
11.04.2023 11:28:33 UTC

Spett.le Regione Campania  
Direzione Generale Sviluppo Economico e  
Attività Produttive

Pec: [dg.500200@pec.regione.campania.it](mailto:dg.500200@pec.regione.campania.it)

**Oggetto: RELAZIONE TECNICA SU DIVIETO DI CUMULO PREVISTO DALL'AVVISO FONDO REGIONALE PER LA CRESCITA CAMPANIA**

Viene chiesto di dare opportuni chiarimenti interpretativi della portata delle limitazioni contenute nell'art. 10 del Bando "Fondo Regionale per la Crescita Campania" utili a consentire ai partecipanti la piena fruizione dei benefici, ai fini del c.d. "de minimis" e della cumulabilità, di tutte le agevolazioni pubbliche, ivi compreso il credito di imposta 4.0, con l'unica limitazione che il cumulo delle diverse forme di beneficio non superi il 100% del costo dell'investimento.

Il combinato disposto degli **artt. 10 e 15 dell'Avviso FRC** stabiliscono che "Le agevolazioni non sono comunque cumulabili con altri aiuti pubblici concessi per le medesime spese ammissibili, incluse le agevolazioni concesse sulla base del Regolamento de minimis" e che "Le fatture oggetto delle agevolazioni dovranno riportare in modo indelebile la seguente dicitura:" Sviluppo Campania verifica il rispetto dei predetti massimali mediante acquisizione di apposita dichiarazione sottoscritta ai sensi del DPR n. 445/2000 e mediante verifica sul Registro Nazionale Aiuti di cui al Decreto del MISE 31 maggio 2017, n. 115 ad oggetto "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni".

Inoltre, l'**art. 9 dell'Avviso FRC** stabilisce la tipologia e l'entità dell'agevolazione prevista essendo lo stesso uno strumento finanziario misto in cui le agevolazioni sono concesse a titolo di de minimis a copertura del 100% del programma di spesa ammissibile. Quindi stiamo analizzando un Avviso che prevede che per ogni spesa presentata ci sia una copertura del 100% della stessa con l'agevolazione che è concessa per il 50% a fondo perduto e per l'altro 50% con finanziamento agevolato con un tasso di interesse pari a 0.

Sviluppo Campania nelle **FAQ** pubblicate sul proprio sito aggiornate al 09/03/2022 ha dedicato una sezione alla Cumulabilità con le altre agevolazioni, riportando le seguenti risposte ad esplicita domanda:

**Le agevolazioni sono cumulabili con il credito d'imposta 4.0?**

Le agevolazioni di cui all'Avviso FRC non sono cumulabili con altri aiuti pubblici concessi per le medesime spese ammissibili, incluse le agevolazioni concesse sulla base del Regolamento de minimis, come da articolo 10 dell'Avviso.

Si precisa, in ogni caso, che le spese ammissibili sono esclusivamente quelle sostenute dopo la presentazione della domanda di agevolazione e che le fatture presentate, per la Richiesta di Stati di Avanzamento Progetto, devono riportare esclusivamente la dicitura prevista dall'articolo 15 dell'Avviso, quindi non sono ammesse fatture che siano state già oggetto di altre agevolazioni, compreso il Credito d'imposta 4.0. Per quanto attiene la cumulabilità di altri strumenti agevolativi si deve fare riferimento alla normativa di tali strumenti.

Sviluppo Campania SpA

Sede Legale  
Via Santa Lucia, 81  
80132 Napoli

Sede Amministrativa  
Via Terracina, 230  
80125 Napoli  
T 081 23016600  
F 081 23016626

Società soggetta  
alla direzione  
e al coordinamento  
della Regione Campania  
Via Santa Lucia, 81  
80132 Napoli  
C.F. 80011990639

### **Le agevolazioni sono cumulabili con altri aiuti pubblici?**

Le agevolazioni di cui all'Avviso FRC non sono cumulabili con altri aiuti pubblici concessi per le medesime spese ammissibili, incluse le agevolazioni concesse sulla base del Regolamento de minimis, come da articolo 10 dell'Avviso. Si precisa, in ogni caso, che le spese ammissibili sono esclusivamente quelle sostenute dopo la presentazione della domanda di agevolazione e che le fatture presentate per la Richiesta di Stati di Avanzamento Progetto devono riportare esclusivamente la dicitura prevista dall'articolo 15 dell'Avviso, quindi non sono ammesse fatture che siano state già oggetto di altre agevolazioni.

L'articolo 1, commi da 98 a 108, della **legge 28 dicembre 2015 n. 208**, e successive modifiche e integrazioni, ha introdotto un **credito di imposta** a favore delle imprese che, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2020, effettuano l'acquisizione, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi, vale a dire macchinari, impianti e attrezzature varie, facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo. In particolare, il comma 102, nella versione vigente, prevede che "il credito d'imposta è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento".

L'art. 5 comma 2 del **Regolamento (UE) n. 1407/2013** della commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» stabilisce che *"Gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione."*

**L'Agenzia delle Entrate nella risposta al quesito n. 508/2021** ha espressamente sottolineato e ritenuto che *"costituisca agevolazione da conteggiare ai fini del raggiungimento del limite di costo anche quella costituita dal risparmio d'imposta derivante dalla irrilevanza dei crediti stessi ai fini del computo della base imponibile, sia ai fini IRES che ai fini IRAP. In altre parole, occorre anche considerare un importo pari al 24% (Ires) e al 3,9% (Irap) del credito d'imposta e altrettanto con riferimento al contributo a fondo perduto."*

In relazione alla Interrogazione in forma scritta, resa a i sensi dell'art. 124 del vigente regolamento interno del Consiglio Regionale, prot. 18 del 15/03/2023 sulla "non cumulabilità" delle agevolazioni con altre tipologie di misure e aiuti, quanto riportato nella FAQ è da ricondursi, oltre che ad un espresso divieto previsto dall'articolo 10 dell'Avviso pubblico FRC, anche alla indicazione contenuta all'art.7, che prevede che i beni ammissibili siano nuovi di fabbrica. Tale prescrizione porta a quanto indicato nelle FAQ e cioè che i beni che hanno già fruito di altre agevolazioni non hanno più la caratteristica di essere nuovi ma devono essere necessariamente riconducibili alla realizzazione del piano di investimenti previsto nella domanda di accesso alle agevolazioni presentata a valere sull'Avviso FRC.

Alla luce dell'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate, ai fini della determinazione del limite di cumulabilità, nel calcolo dell'importo complessivo delle agevolazioni da fruire rientrano:

- la sovvenzione/contributo a fondo perduto nella misura prevista dall'Avviso pari al 50%;
- il prestito a tasso agevolato pari all'Equivalente Sovvenzione Lorda della quota a titolo di finanziamento applicando alla stessa il Tasso di attualizzazione / riferimento UE e il tasso di attualizzazione e rivalutazione riferimento MEF (nel mese di Marzo 2023 si è attestato al 4,03%);
- la percentuale del credito di imposta da usufruire sul bene oggetto di investimento nell'Avviso FRC;
- il risparmio d'imposta derivante dalla irrilevanza dei crediti stessi ai fini del computo della base imponibile, sia ai fini IRES che ai fini IRAP.

Il cumulo di un'agevolazione in «de minimis» concessa per specifici costi ammissibili, con altri aiuti di Stato esentati o autorizzati, è consentito solo se non si superano le intensità di aiuto previste per quell'intervento dalle regole comunitarie.

Riportando un esempio pratico su una tipologia di spesa per macchinari Industria 4.0 pari a € 100.000,00 e applicando alla spesa le agevolazioni previste dall'Avviso pubblico FRC (considerando la sola spesa di ESL per la quota di finanziamento e non tutta la spesa per il prestito agevolato) con il calcolo del Credito d'Imposta Industria 4.0 e il Risparmio d'imposta che deriva dalla minore imposta sostenuta ne diviene il seguente risultato.

**Esempio cumulo agevolazione FRC e Credito di imposta**

<b>Importo Spesa</b> <i>Rendicontata dal Beneficiario</i>	<b>100.000,00</b>	
<i>Contributo Fondo perduto</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50%</i>
<i>ESL su quota Finanziamento</i> <i>(Tasso base CE applicato relativo al Mese di Marzo 2023)</i>	<i>3.322,93</i>	<i>4,06%</i>
<i>Credito di Imposta Industria 4.0</i> <i>(fruibile in 3 anni)</i>	<i>40.000,00</i>	<i>Max 40%</i>
<i>Risparmio d'imposta al 24%: valore che si risparmia sull'imposta sul reddito delle società (IRES) nel caso ordinario cioè senza Industria 4.0 per tutto il periodo dell'ammortamento</i>	<i>24.000,00</i>	<i>24%</i>
	<b>117.322,93</b>	

Dall'esempio si nota come cumulando le agevolazioni la spesa in totale è superata.

Pertanto, alla luce di tutto ciò, il beneficiario dell'Avviso FRC, cumulando all'agevolazione prevista dall'Avviso, anche l'eventuale credito d'imposta fruirebbe di un vantaggio fiscale superiore al costo sostenuto, che, come espressamente previsto dalle norme sopra richiamate, non è consentito.

Alla luce di ciò Sviluppo Campania richiede a tutti i beneficiari di dichiarare quali aiuti ha già ricevuto sugli stessi costi ammissibili, a norma di un regolamento di esenzione o di una decisione della Commissione europea, affinché non si verifichino superamenti delle relative intensità.

Distinti saluti

Il Direttore Generale  
Fortunato Polizio

POLIZIO  
FORTUNATO  
06.04.2023  
13:29:24  
GMT+01:00